



Comune di Catania

REGOLAMENTO

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA, PROMOZIONALE E PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

A

Attività agonistica e di promozione sportiva

- 1) Sono ammessi alla concessione del contributo per l'attività sportiva e promozionale svolta:
 - a) Le Società, Associazioni, Enti, Gruppi sportivi, affiliati alle Federazioni riconosciuta dal C.O.N.I., che operano nel Comune di Catania;
 - b) Gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., che operano nel Comune di Catania;

N.B. Per brevità "Società – Associazioni – Enti - Gruppi sportivi di promozione saranno indicati con la dizione "**Sodalizio**"

2) Per la concessione del contributo le domande in triplice copia, di cui una in carta legale, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) Copia dell'atto pubblico "Costitutivo" dei Sodalizi con allegato lo Statuto Sociale;
- b) Certificato attestante l'affiliazione dei Sodalizi alle federazioni Sportive di appartenenza;
- c) Dettagliata relazione tecnico-illustrativa dell'attività sportiva svolta con l'indicazione del tipo di attività sportiva svolta dal Sodalizio, nonché delle trasferte sostenute;
- d) Attestazione apposta, sulla relazione tecnico-illustrativa, della federazione o dell'Ente di Promozione sportiva competente, che, oltre al rituale "Visto" di approvazione, contenga la specifica dizione:
"L'attività illustrata nella relazione è stata effettivamente svolta"
- e) Numero di codice fiscale o partita IVA;

3) L'entità del contributo per l'attività agonistica federale o promozionale, deve essere uguale nei confronti dei Sodalizi che praticano lo stesso campionato con pari numero di trasferte, tenendo conto:

- a) del volume dell'attività svolta in ambito Comunale, Provinciale, Regionale, Nazionale, Internazionale e delle distanze delle sedi delle gare;
- b) della utilizzazione di tecnici, istruttori, animatori sportivi, di cui è necessaria la collaborazione con i Sodalizi, al fine, di una organica e tecnica impostazione dell'attività da svolgere;
- c) della partecipazione o no di sponsors e della pubblicazione di ditte o palestre sportive (in caso di tali partecipazioni e pubblicizzazioni il parametro contributivo dovrà essere sensibilmente ridotto);
- d) della natura dilettantistica dei Sodalizi;

- e) della effettuazione, oltre ai campionati di pertinenza, anche di una adeguata formazione giovanile di sostegno all'attività principale con la costituzione di efficienti vivai;
- f) i Sodalizi che richiedono ai propri tesserati quote di partecipazione alle spese di gestione, dovranno assumere impegno di ammettere, gratuitamente, un numero di giovani proporzionato al 50% dei tesserati paganti;

B

ATTIVITA'

ORGANIZZATIVA DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

- 1)** Sono ammessi alla concessione del contributo per l'organizzazione di manifestazioni sportive:
 - a) le Società – Associazioni – Enti Sportivi regolarmente affiliati alle Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. ;
 - b) Le Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I.;
 - c) Gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
 - d) I Comitati Organizzatori appositamente costituiti per la realizzazione di manifestazioni sportive, che abbiano ottenuto il parere favorevole delle Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. o dall'Ente di Promozione sportiva competenti;
- 2)** Per la concessione del contributo le domande in triplice copia, di cui una in carta legale, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, debbono essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a) Copia dell'atto pubblico costitutivo con allegato lo statuto sociale (non richiesto per le Federazioni);

- b) Parere o giudizio di merito da parte della Federazione competente o da parte dell'Organo Provinciale degli Enti di promozione sportiva;
- c) Preventivo di spesa;
- d) Dettagliata relazione tecnico – illustrativa sulla manifestazione da organizzare, con la indicazione del carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale , internazionale;
- e) Piano di propaganda;
- f) Numero codice fiscale o partita IVA;

Al termine della manifestazione gli organizzatori dovranno presentare il rendiconto finanziario con la menzione in “entrata” di eventuali contributi ricevuti e con in calce la dichiarazione del legale rappresentante attestante che le somme relative sono state destinate esclusivamente alla manifestazione per cui il contributo è stato concesso, unitamente ad una dettagliata relazione tecnico-sportiva che illustri ampiamente la manifestazione organizzata, con particolare riferimento agli atleti presenti, con in calce il parere e giudizio di merito della Federazione competente o dell'Organo Provinciale dell'Ente di Promozione sportiva di competenza;

La mancata realizzazione della manifestazione o la mancata presentazione del rendiconto finanziario a consuntivo, importano l'obbligo della immediata restituzione delle somme riscosse, in difetto, l'Amministrazione Comunale, promuoverà ogni azione legale consequenziale a carico degli inadempienti.

In tutte le iniziative che si realizzano con il contributo dell'Amministrazione Comunale deve essere opportunamente evidenziata tale partecipazione pena la revoca della sovvenzione;

3) L'entità del contributo per l'organizzazione di manifestazioni sportive è determinata dalla natura della manifestazione e dall'impegno finanziario preventivato per lo svolgimento della stessa.

Per le manifestazioni che impongono notevole impegno finanziario, l'Amministrazione Comunale potrà **motivatamente** determinare una congrua anticipazione sul contributo deliberato.

Il saldo sarà corrisposto previa presentazione del rendiconto consuntivo approvato dagli organi statutari.

C

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Al fine di determinare organicamente l'assegnazione dei contributi dal fondo di Bilancio relativo, saranno presi in esame – annualmente – le domande presentate rispettivamente:

- a) Per le attività sportive e promozionali entro e non oltre il 31 gennaio;
- b) Per le manifestazioni sportive entro e non oltre il 28 febbraio.